

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 655

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISONI, ANDREONI, FIORET, BODRITO, POSTAL**

*Presentata il 2 agosto 1972*

### Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 21 febbraio 1959, riprendendo una proposta della legislatura precedente, veniva presentata, dal deputato Lucifredi ed altri, una proposta di legge dal titolo: « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale ». Tale proposta, dopo una ampia discussione e con qualche modifica, fu convertita nella legge 14 novembre 1962, n. 1610.

Nella prima approvazione al Senato si ritenne di dover limitare l'efficacia della legge a soli tre anni, nell'approvazione definitiva si elevò la validità a 5 anni; prima della sua scadenza il 14 novembre 1967, su proposta dello stesso deputato Lucifredi, si prorogò la validità della legge per ulteriori cinque anni, cioè fino al 1972.

Questo calendario dimostra la bontà della legge e dimostra ancora che gli obiettivi che essa si propone si raggiungono in tempi assai lunghi. L'approfondita discussione parlamentare fatta in occasione della proroga sottolineava ulteriormente tali aspetti.

Nel suo decennio di attività la legge ha consentito la regolarizzazione fondiaria e catastale di migliaia di piccole proprietà, arreca notevoli vantaggi senza dar luogo a controindicazioni o seri inconvenienti. Molti procedimenti, a causa della lentezza degli stessi e perché molti interessati ne vennero

a conoscenza tardi, sono tuttora in corso e numerosi altri potrebbero proficuamente venir avviati, ed è questo il motivo per cui con la presente proposta si ritiene di dover chiedere una ulteriore proroga della validità della legge per ancora 5 anni.

Dal riordino catastale e dal riconoscimento del titolo di proprietà ne trae vantaggio il possessore, ma ne trae vantaggio anche la comunità, specie in questi anni in cui la rapida evoluzione rende sempre più frequente il ricorso all'esproprio, anche forzoso. Tutti conoscono la lentezza e macchinosità dei procedimenti di esproprio, ma essa è assai più lunga e più ardua dove il reale possessore non può dimostrare il titolo di proprietà.

Anche se da taluni il modo, previsto dalla legge che si chiede di prorogare, per acquisire il titolo di proprietà, non è considerato normale, esso è certamente migliore dell'usucapione e non crea inconvenienti nemmeno sotto l'aspetto fiscale, perché tutta la normativa vigente prevede in questi casi l'esenzione di ogni tassa successoria e d'altronde si tratta sempre di piccoli o piccolissimi appezzamenti. Ben difficilmente le medie e grosse proprietà si trovano in condizione di irregolarità catastale.

La legge inoltre interessa soprattutto i territori montani dove la limitatezza dei poderi, il rilevante abbandono e la intensa emigra-

zione transoceanica, hanno prodotto la polverizzazione delle proprietà e il mancato trasferimento o trascrizione degli atti di compravendita.

Pare ai proponenti che i motivi addotti siano sufficienti a giustificare la proroga della validità della legge e si augurano che essa pos-

sa incontrare l'approvazione di tutti i gruppi, come già avvenuto per il passato.

Non si intende proporre alcuna modifica per non ritardarne l'*iter* e perché ormai la legge ha trovato una sua regolamentazione anche attraverso un'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei quindici anni dalla sua entrata in vigore ».